



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 05/04/2024, n° 07

OGGETTO: Parere sul DDL. 178 del 27/03/2024 "Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio)"

L'anno duemilaventiquattro, venerdì 05 aprile 2024 alle ore 10.30 in forma mista (parte dei Consiglieri in presenza presso la sala Piccardo in Anci Liguria, Palazzo Ducale Piazza Matteotti 9 Genova, e parte in videoconferenza, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento interno del CAL) si è adunato in seduta di prima convocazione, il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Pierangelo Olivieri

Partecipa in qualità di Segretario: Pierluigi Vinai

Sono presenti all'esame della pratica n. 24 Consiglieri.

Il Consiglio delle Autonomie Locali

Nominativo	Carica	Presente	Assente	Delega
BARDINI MIRKO	Sindaco Comune di Montebruno (GE)	x		
BIASI ARMANDO	Sindaco Comune di Vallecrosia (IM)	x		Marilena Piardi
BUCCI MARCO	Sindaco Città Metropolitana Genova		x	
BUCCI MARCO	Sindaco Comune di Genova	x		Paola Bordilli
BUCCI MARCO	Presidente ANCI Liguria	x		Pietro Piciocchi
BUCCI MARCO	Presidente ANCI Liguria	x		Roberto Speranza
CAMPODONICO MENTORE	Presidente Consiglio Comunale Comune di Rapallo (GE)	x		
CASSIBBA CARMELO	Presidente Consiglio Comunale Comune di Genova		x	
DISTILO DIEGO	Presidente Consiglio Comunale Comune di Albenga (SV)		x	
GALLIANO DANIELE	Sindaco di Bormida (SV)	x		
GANDOLFO CARLO	Sindaco di Recco (GE)	x		
IL GRANDE ALESSANDRO	Presidente Consiglio Comunale Comune di Sanremo (IM)	x		
LAMBERTINI PAOLO	Sindaco di Cairo Montenotte (SV)	x		
LIROSI FRANCESCO	Presidente Consiglio Comunale Comune di Savona	x		
MAIERON LORIS	Sindaco di Busalla (GE)	x		Marco Repetto
MANGIANTE GIAN ALBERTO	Sindaco di Lavagna (GE)		x	Enrico Piazze
OLIVERI GIOVANNI	Sindaco Campoligure (GE)	x		
OLIVERI ROSA	Sindaco di Ronco Scrivia (GE)	x		
OLIVIERI PIERANGELO	Presidente Provincia Savona	x		
PAGANINI MONICA	Sindaco Comune di Arcola (SP)	x		Camilla Monfroni
PERACCHINI PIERLUIGI	Sindaco Comune della Spezia	x		Marco Frascatore
PERACCHINI PIERLUIGI	Presidente Provincia della Spezia		x	
PISCOPO SALVATORE	Presidente Consiglio Comunale Comune di La Spezia		x	
RUSSO MARCO	Sindaco Comune di Savona	x		Elisa Di Padova
SASSO MANUELA	Sindaco Comune di Molini di Triora (IM)	x		
SCAJOLA CLAUDIO	Sindaco Comune di Imperia	x		Gianmarco Oneglio
SCAJOLA CLAUDIO	Presidente Provincia di Imperia	x		Paola Carli
SCAMPELLI MARIO	Sindaco Comune di Calice al Cornoviglio (SP)	x		Ada Fadighenti
SILVESTRI MASSIMO	Presidente Consiglio Comunale Comune di Bolano (SP)	x		
VASSALLO SIMONE	Presidente Consiglio Comunale Comune di Imperia (IM)	x		

- Vista la L.R. n.1/2011; e ss.mm.ii.
- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1;
- Visto il decreto n.4 del 01/12/2020 del Registro dei Decreti del Presidente del Consiglio Regionale con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, ai sensi della L.R. n. 1/2011.
- Visto l'art. 3, comma 6 bis l.r. 1/2011, ai sensi del quale, a partire dalla terza assenza consecutiva, ancorché giustificata, i componenti del Consiglio che non abbiano attribuito la delega ai sensi del comma 6 non sono computati entro il limite massimo di un decimo dei componenti del Consiglio stesso, per fissare il numero legale per la validità delle relative sedute;
- Considerato che nessun Consigliere si trova nella situazione di cui al punto sopra, il numero dei Componenti computati ai fini del calcolo del quorum per la seduta odierna è pari a 30;
- Premesso che il Regolamento interno del Cal prevede oltre allo svolgimento delle sedute in presenza, anche lo svolgimento delle stesse in videoconferenza o teleconferenza e in forma mista (parte dei consiglieri in presenza parte in videoconferenza/teleconferenza)
- Considerato che il Cal, istituito con normativa regionale, deve esprimere il parere su provvedimenti legislativi propedeutici allo svolgimento istituzionale del Consiglio Regionale della Liguria.
- Vista la convocazione con l'o.d.g. inviata ai Consiglieri in data 27/03/2024 prot. 25/2024 e la successiva integrazione dell'ordine del giorno inviata ai Consiglieri in data 28/03/2024 prot. 28/2024 e che in tale o.d.g. è iscritta al n. 3) l'espressione del parere relativo alla proposta sopraindicata;
- Sentito il Presidente

Delibera di formulare in parere in ordine al sopraindicato Disegno di legge

La normativa in materia di commercio nel corso degli anni si è evoluta sempre più in un'ottica di liberalizzazione delle attività economiche, per cui è divenuto necessario individuare strumenti che, nell'ambito del rispetto dei principi di libera concorrenza, fornissero agli enti locali la possibilità di tutelare parti del proprio territorio che presentino particolari caratteristiche dal punto di vista storico, architettonico, paesaggistico ed ambientale.

La recentissima l. n. 214/2023 - modificando l'articolo 31, comma 2, del d.l. 201/2011 - ha stabilito, all'art. 12, comma 3, che, al fine di tutelare la salute, i lavoratori, l'ambiente e i beni culturali, la sicurezza, il decoro urbano e le caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali, le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del d.lgs. n. 42/2004, possono prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli. Lo stesso comma stabilisce che tali disposizioni verranno applicate decorsi quattro mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge.

La normativa introduce dunque un ulteriore strumento che gli enti locali possono utilizzare per disciplinare, all'interno di specifiche aree ed in presenza di determinate motivazioni, limitazioni a tipologie di attività commerciali e misure di valorizzazione di esercizi di vicinato e botteghe artigiane meritevoli di tutela.

In assenza di ulteriori indicazioni da parte della legge statale, Regione ha disciplinato con proprie disposizioni, da inserire all'interno del Testo Unico in materia di commercio (l.r. 1/2007), le modalità con cui procedere all'applicazione della citata l. n. 214/2023, art. 12, comma 3, al fine di consentire l'effettiva applicazione della nuova normativa.

Articolo 1 L'articolo 1 inserisce l'articolo 26 quater prevedendo, in attuazione dell'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'art. 12, comma 3, della legge n. 214/2023, che, al fine di tutelare interessi di particolare rilevanza, indicati nella norma statale, la Regione stipuli con i Comuni intese dirette a prevedere limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o ad adottare misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, d'intesa con le Associazioni di categoria dei settori interessati maggiormente rappresentative a livello regionale, e sentite le Prefetture o la Soprintendenza Archeologia, Belle

Arti e Paesaggio, qualora sussistano aspetti di rispettiva competenza. Inoltre, viene previsto che la Regione, per le stesse finalità, possa istituire, con successivi provvedimenti della Giunta, specifici Albi diretti a valorizzare talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale.

Articolo 2 L'articolo 2 inserisce l'articolo 144 bis, il quale stabilisce le sanzioni da applicare in caso di esercizio di attività economiche interdette o senza l'autorizzazione o altro titolo o regime abilitativo previsto nelle Intese di cui all'articolo 26 quater e di cui all'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 222/2016, nonché nel caso in cui vengano violate le prescrizioni relative al decoro delle attività economiche, ai requisiti e ai criteri generali e specifici contenute nelle stesse. Le sanzioni vanno da 2.500 a 15.000 € fino alla chiusura immediata dell'esercizio per chi eserciti attività economiche interdette o senza titolo oltre all'impossibilità per un anno dall'accertamento della violazione di presentare nuova istanza di apertura nel territorio individuato dall'intesa.

Osservazioni

- In relazione all'art. 2 del DDL 178/2024 (Inserimento dell'articolo 144 bis nella l.r. 1/2007) si propone la seguente formulazione:
 1. *Chiunque eserciti attività economiche interdette o senza l'autorizzazione, altro titolo o regime abilitativo previsto nelle intese di cui all'articolo 26 quater, nonché nelle intese di cui all'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 222/2016, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura immediata dell'esercizio, **con eventuale decadenza del titolo**. Il trasgressore non può presentare una nuova istanza di apertura o segnalazione certificata di inizio attività nell'ambito del territorio individuato dall'intesa per un periodo di un anno dall'accertamento della violazione.*
 2. *Chiunque violi le prescrizioni relative al decoro delle attività economiche, ai requisiti e ai criteri generali e specifici contenuti nelle intese di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000 e **alla sospensione temporanea dell'attività, con chiusura immediata dell'esercizio fino alla comunicazione di all'avvenuto adeguamento alle a tali prescrizioni impartite. In caso di reiterate violazioni il Comune dispone la chiusura dell'attività e la decadenza del titolo. Il trasgressore non può presentare una nuova istanza di apertura o segnalazione certificata di inizio attività nell'ambito del territorio individuato dall'intesa per un periodo di un anno dall'accertamento della violazione. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa una violazione della stessa indole per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.***
- Si osserva inoltre che nell'art. 1 del DDL 178, nell'armonizzare la normativa regionale con la norma nazionale (L.214/2023), benché in ottica di maggior tutela di specifici ambiti territoriali, non richiama le Città Metropolitane tra i soggetti che possono stipulare intese dirette a prevedere limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o ad adottare misure di tutela.

Fatto salvo quanto sopra il CAL esprime parere favorevole sul DDL. 178 del 27/03/2024 "Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio)"

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 24
Votanti	N. 24
Voti Favorevoli	N. 24
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

Il Presidente in conformità alla votazione proclama all'unanimità parere favorevole al DDL. sul DDL. 178 del 27/03/2024 "Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio)"

**DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 07
CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA
Genova 5 aprile 2024**

F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Pierluigi Vinai)

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Pierangelo Olivieri)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO DALLA
RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA
LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 5 APRILE 2024.**

Genova 5 aprile 2024

**Il Segretario
Pierluigi Vinai**



